

# Deroghe al limite delle assenze per la validità dell'anno scolastico

Documento pubblicato sul sito

---

Documento approvato dal Collegio Docenti  
del 04/09/2023 e modificato in quello del 29/11/2023

---

Come previsto dall'articolo 14, comma 7 del DPR 122/2009 (delibera del CD del 24.11.2015), Gli studenti, secondo quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio. Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul registro di classe e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste per tutte le discipline. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% delle assenze. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe di seguito individuate, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. Il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato, per ogni classe della scuola secondaria, secondo la seguente tabella:

Numero ore settimanali	Numero ore annuali	Numero massimo ore di assenza consentito
27	891	223
30	990	248
32	1056	264
33	1089	272

Sono conteggiate come ore di assenza rispetto al numero delle ore giornaliere effettive:

- entrate in ritardo dopo 15 minuti dall'inizio della prima ora di lezione;
- uscite in anticipo;
- assenze;
- astensione dalle lezioni (c.d. scioperi degli studenti) e dalle assemblee d'istituto;
- non frequenza in caso di mancata partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate;
- non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.

Non sono invece computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività extracurricolari organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe);
- la partecipazione ad attività di orientamento universitario;
- partecipazione a esami di certificazione esterna o a concorsi;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (Nota MIUR 2056/11);
- entrate ed uscite variate rispetto all'ordinario per disposizione del Dirigente Scolastico.

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza (ad esempio il progetto Scuola in ospedale), tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009).

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate (secondo i criteri adottati dal collegio Docenti, qui allegate), a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Tutte le certificazioni e/o le relative giustificazioni devono essere presentate al rientro o al massimo entro dieci giorni successivi. Le assenze per malattia devono essere giustificate con autocertificazione ( Vedi Regolamento d'istituto art. 5 comma 8). Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

*Criteri generali per la deroga al limite minimo di presenza degli alunni (DPR n. 122 del 2009)*

L'articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che *“le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”*.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga deliberate dal Collegio Docenti riguardano:

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione.
- assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con autocertificazione secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 46/2023 del 25/10/2023;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);
- assenze legate allo stato di disabilità;

- Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale preventivamente concordate con il Consiglio di classe e debitamente formalizzate e verbalizzate;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (Nota MIUR 2056/11);
- partecipazione ad attività connesse alla frequenza di percorsi di alta formazione artistica, musicale o coreutica;
- manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali, ecc.) che vedono l'allievo impegnato come protagonista.

**Entrate posticipate o uscite anticipate per:**

- a) motivi personali e/o di famiglia rientranti nella seguente casistica: provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;
- b) terapie continuative per gravi patologie;
- c) analisi mediche;
- d) donazione di sangue;
- e) manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali, ecc.) che vedono l'allievo impegnato come protagonista;
- f) ritardi o uscite legate allo stato di disabilità.

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale. Il Consiglio di classe delibera nel merito motivando.

L'istituzione scolastica:

- comunica all'inizio dell'anno scolastico agli studenti e alle famiglie l'orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno;
- pubblica all'albo della scuola (sito web) le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti;
- nel caso di studenti con elevato numero di assenze, fornisce alla famiglia periodicamente, e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni aggiornate sulla quantità oraria di assenze accumulate e in caso di mancato riscontro, convocazione della famiglia presso la Dirigenza scolastica.